



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 20 / duemilaventi

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA 19/2020 E NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA FRUIZIONE SPAZI PUBBLICI AI FINI DEL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Sindaco

Viste le proprie ordinanze 15 del 01/04/2020 e 17 del 14/04/2020 ;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto Num. 74 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Emilia – Romagna ad oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.” e le norme in esso richiamate;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Vista la propria ordinanza 19 del 04/05/2020 e ritenuto opportuno disporre la revoca

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. Dlgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

la revoca della propria ordinanza 19/2020;

la riapertura al pubblico di tutti i cimiteri comunali dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nel rispetto delle seguenti disposizioni fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- mantenere sempre distanze interpersonali di almeno 1 metro
- laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. utilizzare mascherine

la riapertura al pubblico delle aree sgambamento cani all'interno del Parco dei Popoli con ingressi contingentati:

- area grande : massimo 3 persone
- area piccola : massimo 2 persone

e nel rispetto delle seguenti disposizioni fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- mantenere sempre distanze interpersonali di almeno 1 metro
- laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro utilizzare mascherine .

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, verrà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs n. 267/2000;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Castellarano, e trasmessa a:

- Prefetto di Reggio Emilia;
- Comando Carabinieri di Castellarano;
- Polizia Municipale;
- Servizio di Stato Civile e Polizia Mortuaria.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine

Castellarano, li 05/05/2020

testocopiaconforme

**Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni**